



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17 aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 17 aprile alle ore 11.30 presso la Sede di Via Giusti 5, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "Ascoli Servizi Comunali S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Valutazioni e determinazioni in merito al parere del Dott. Calzoni dello studio Lothar;

o Missis

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Zambrini mentre funge da Segretario il Sig. Gaetano Rozzi.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri, nelle persone dei Signori:
Andrea Zambrini, Presidente;
Carlo Travaglini, Vice Presidente;
Gaetano Rozzi, Consigliere;
Graziella Pagliaretta, Consigliere;
Matteo Antonelli, Consigliere;

preso atto della presenza del collegio sindacale nelle persone di:

Dario Corradetti, Presidente;
Daniele Buonvecchi, sindaco effettivo;
Maria Ida Filipponi, sindaco effettivo;

constatata, altresì, la regolarità della convocazione avvenuta nel rispetto delle modalità di cui all'art. 26 dello statuto sociale;

dichiara il consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali tutti espressamente si dichiarano.



Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra l'argomento.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione:

Visto,

— il d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in vigore dall' 1/7/2006 sino al 18/4/2016, in recepimento della direttiva 2004/17/CE (Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) e nel seguito anche indicato come il «codice appalti»;

— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

— il d.lgs. 50/2016 rubricato Codice dei contratti pubblici in vigore dal 19/4/2016 (e nel seguito anche indicato come «il codice dei contratti pubblici»);

— la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) (così detta legge Madia);

— il d.lgs. 175/2016 rubricato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica in vigore dal 23/9/2016 (e nel seguito anche indicato come il «TUSPP» o «TU 2016»);

— l' Avviso di rettifica al citato codice dei contratti pubblici, pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016;

— il d.lgs. 56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal 20/5/2017;

— il d.lgs. 100/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia



di società a partecipazione pubblica, in vigore dal 27/06/2017;

e quindi:

— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in vigore dal 13/10/2000 (e nel seguito anche indicato come il «TUEL» o il «TU 2000») ed in particolare gli artt. 3 (Autonomia dei comuni e delle province), 13 (Funzioni) e 112 (Servizi pubblici locali), c. 1;

— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

— la normativa nazionale e regionale riferita al settore rifiuti solidi urbani (RSU) in coerenza con l'oggetto sociale di questa società, ed in particolare il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e l'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), l. 148/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

— l'art. 2425 (Contenuto del conto economico), codice civile come modificato dal d.lgs. 139/2015 (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge);

— lo statuto di questa società;

— la composizione del capitale sociale di questa società tra soci pubblici e privati;

— le procedure competitive ex ante celebrate per la ricerca dei soci privati;

i contratti di servizio in essere;

nonché, in particolare:

— gli artt. 1 (Oggetto), c. 2; 3 (Definizioni), c. 15-ter; 30 (Concessione di servizi); e 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), c. 3, lett. a), b), c) del citato d.lgs. 163/2006;



— gli artt. 2 (Definizioni), c. 1, lett. b); 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. c) e 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata), c. 6, del citato d.lgs. 175/2016;

— gli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 e 180 del citato d.lgs. 50/2016;

— l'art. 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990;

— il bilancio consuntivo di questa società dell'esercizio precedente;

— il bilancio di previsione di questa società successivo all'esercizio richiamato nella precedente alinea;


considerato,

— che per i fini che qui interessano (in relazione all'applicazione dell'art. 32, c. 3, d.lgs. 163/2006 ed ora dell'art. 17, c. 6, d. lgs. 50/2016) non trattasi di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 (Definizioni), c. 26, d.lgs. 163/2006 ed ora dell' art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016;

— che trattasi di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, ai sensi degli artt. 1, c. 2; 3, c. 15-ter e 30 del d.lgs. 163/2006, ed ora degli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9, e 180 (Partenariato pubblico privato), d.lgs. 50/2016 e dell' art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. «c», d.lgs. 175/2016 rubricato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (e nel seguito anche indicato in acronimo come «TUSPP» o «TU 2016»);

— che con procedura competitiva ad evidenza pubblica è stato individuato il socio privato non stabile in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), c. 3, lett. a), b), d.lgs. 163/2006 ed ora di cui al c. 6, lett. a), b), art. 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata), d.lgs. 175/2016, così come risulta in atti e che per relationem si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

— il contenuto della «Segnalazione al Parlamento ed al Governo» a cura dell' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ora Autorità



nazionale anticorruzione (ANAC) del 26/11/2008;

preso atto,

— che dalla verifica dei dati di bilancio di previsione 2018 riferito all' esercizio (1/1– 31/12), approvato dal Consiglio di amministrazione il [●] e dall'assemblea dei soci il [●] è stata sviluppata l' analisi delle attività esternalizzate riferite alle fasi dei servizi pubblici locali ricompresi nel proprio oggetto sociale (rifiuti solidi urbani, illuminazione pubblica e verde pubblico), come da "Relazione quantitativa" acquisita in atti e che, per relationem costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

— che tale analisi si è concentrata sui servizi esternalizzati della classe B7 del conto economico riferito all' art. 2425 rubricato Contenuto del conto economico codice civile;

— che è stato individuato (all'interno della pluricitata relazione quantitativa) l' algoritmo matematico per lo sviluppo del calcolo di cui all'art. 32, c. 3, lett. c) d.lgs. 163/2006, ed ora di cui all'art. 17, c. 6, lett. c), TU 2016;

— che il rapporto di cui all' algoritmo matematico sopra illustrato fornisce un risultato superiore al 70,0%, così come richiesto dal Legislatore del 2016;

— che sussistono quindi le condizioni previste dall' art. 32, c. 3, lett. a), b), c), d.lgs. 163/2006, ed ora dall' art. 17, c. 6, lett. a), b), c), d.lgs. 175/2016 di cui trattasi;

ritenuto,

— sussistenti anche per il bilancio di previsione 1/1-31/12/2018 le risultanze sopra esposte, così come sarà puntualmente rilevato in sede di approvazione di detto bilancio da parte degli organi istituzionali competenti;

— che la motivazione all'esimente in esame sia da individuarsi nella legge stessa, là dove prevede – per espressis verbis – tale esimente sussistendo contemporaneamente l'incipit (assenza del requisito di organismo di diritto pubblico) e la terna dei requisiti di cui al pluricitato art. 32, c. 3, lett. a), b), c), d.lgs. 163/2006, ed ora dall' art. 17, c. 6, lett. a), b), c), d.lgs. 175/2016;

— che la presente delibera costituisce altresì atto dichiarativo e ricognitivo ai sensi e (in via generale) dell' art. 3 (Motivazione del



provvedimento), l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

— che, in ogni modo, l'applicazione dell'esimente non solleverà questo organo esecutivo dall'applicazione dei sani principi di gestione aziendale previsti dall'art. 1 (Oggetto), c. 2; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 1; e 5 (Oneri di motivazione analitica), c. 1 del TU 2016;

— corretto precisare che, seppur per eccezioni per le voci più significative oggetto d' approvvigionamento, saranno comunque sviluppate apposite analisi di marketing d' acquisto, ispirandosi a principi di economicità, efficacia ed efficienza (e quindi di sana gestione aziendale);

considerato,

— l' opportunità, nel futuro, di disporre di una sottoclassificazione (ai fini della contabilità industriale) della classe B7 di conto economico, come indicato nella citata "Relazione";

— necessario inserire nel sistema di reporting infra annuale e annuale il calcolo dell' algoritmo sopraccitato al fine di permanentemente verificare durante l'esercizio la sussistenza dei presupposti per godere dell' esimente di cui trattasi;

— che tutt' ora sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla primigenia gara per la ricerca dei partners privati;

— che la quota di capitale sociale di questa società nel portafoglio dell' unico ente locale socio è rimasta inalterata rispetto alla gara di cui alla precedente alinea;

— di avere fornito ampia motivazione delle circostanze che, in fatto e in diritto, consentono l' applicazione dell' esimente di cui trattasi;

DELIBERA

1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

2) di approvare la citata Relazione quantitativa di previsione dell'esercizio dall' 1/1 al 31/12/2018, sull'applicazione dell' art. 32, c. 3, d.lgs. 163/2006, ed ora all' art. 17, c. 6, d.lgs. 175/2016, con riferimento alla verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell' esimente al codice dei contratti pubblici riferita a detto esercizio;



3) che l'esimente disposta al precedente punto n. 2, non impedirà a questo organo ovvero agli uffici competenti di ricorrere, per eccezioni, ovvero di caso in caso, o per autodeterminazione, ovvero di anno in anno, all'applicazione del citato codice ed attesi i principi di sana gestione dinamica richiamati nella precedente parte narrativa;

4) d'incaricare l'ufficio amministrativo a dar luogo alle future verifiche annuali di preventivo, di pre-consuntivo e di consuntivo, ed ai reports infra annuali per la conferma, di anno in anno, delle condizioni soggettive ed oggettive per fruire dell'esimente di cui trattasi, sottoponendone infine il risultato all'organo amministrativo di questa società, dando luogo allo spaccamento contabile della classe B7 come indicato nella precedente parte narrativa;

5) di riservarsi le verifiche sul bilancio consuntivo dell'esercizio di cui trattasi approvato dagli organi istituzionali competenti.

Omissis

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.
Sede in Ascoli Piceno Piazza Arringo n. 1 – Codice Fiscale 01765610447


083/2016



O M I S S I S



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

-
ba

1)

2)

3)

s.



4)

MISSIS

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 14.00 la seduta viene sciolta
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Andriambini

Il Segretario

Patari